

12/10/23

(A4)

ST. *162* del Repertorio

A. Cejan

DISCIPLINARE SUPPLETIVO A QUELLO IN DATA 3 MAGGIO 1920, regolante la concessione assentita con D.R. 27 giugno 1920 N°5895 all'Ing. Sebastiano Tiberio, della quale fu riconosciuta la cessione al Sig. Michele Di Penta, con D.M. 26 ottobre 1921, contenente i nuovi obblighi e le nuove condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione stessa, in dipendenza dell'approvazione del progetto esecutivo in data 8 aprile 1922 degli Ingegneri Sebastiano e Domenico Tiberio.

-----§-----

ART. I) (sostituisce l'art. I del disciplinare 3 maggio 1920) QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE.

La quantità d'acqua da derivare dalla sorgente Capo d'Acqua in località Piano di Campitello, Comune di S. Massimo, potrà variare sino ad un massimo uguale e non superiore a moduli 6,00 (litri secondo 600), risultando la quantità media pari a moduli 3,86 (litri secondo 386) nella misura cioè così modulata con la formazione di un serbatoio nella Conca di Campitello.

L'acqua verrà utilizzata a scopo di produzione di energia elettrica.

ART. 2) (sostituisce l'art. 2 del disciplinare 3 maggio 1920) DISLIVELLO DEL PELO D'ACQUA DALLA PRESA ALLA RESTITUZIONE. Il dislivello medio del pelo di acqua tra la presa e la restituzione tenuto conto dell'altezza media dell'acqua nel serbatoio, sarà di

Pre 428
Rep. photo a Campitello il 30 dicembre 1925
Rep. II vol. 9, pag. 117.
sp. H. g. 10 scmb. 10

metri 710.

ART. 3) (sostituisce l'art. 3 del disciplinare 3 maggio 1920) DISLIVELLO E FORZA NOMINALE IN BASE ALLA QUALE È STABILITO IL CANONE - Il dislivello fra il pelo morto nel serbatoio, che risulterà direttamente collegato alle condotte forzate e quello subito a valle dei meccanismi motori nel canale di scarico, sarà di metri 700.

In conseguenza la forza nominale in base alla quale è stabilito il canone sarà pari a

$$\text{HP.} = 3,86 \times 700 : 75 = \text{HP.} 3602,66$$

ed in cifra tonda HP. 3603.

ART. 4) (sostituisce l'art. 4 del disciplinare 3 maggio 1920) LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA.

Per assicurare la portata media di moduli 3,86 al punto di presa, dovrà formarsi un serbatoio nella dolina stessa (Piano di Campitello) nella quale attualmente si disperde l'acqua proveniente da Capo d'Acqua, ed occorrerà quindi divenire a strutture adatte a rendere stagni il fondo e le pareti della conca naturale.

Si dovrà pertanto procedere, con sistematica e rigorosa indagine, alla individuazione degli inghiottitoi e degli alvei sotterranei attraverso i quali l'acqua attualmente si disperde, e quindi con opportuni mezzi

ostruirla.

Il fondo e le gronde del serbatoio naturale dovranno essere protetti dall'infiltrazione dell'acqua con la formazione di un mantello plastico di argilla di conveniente spessore. Si dovrà anche con la costruzione di cunettoni e con rivestimento di terreno impermeabile, evitare l'asportazione del mantello stesso in corrispondenza degli sbocchi, e per un tratto a monte, degli alvei dei torrenti che dalle pendici dei monti attorno scendono al piano di Campitello.

L'efflusso dell'acqua dal serbatoio sarà effettuato a mezzo di una galleria scavata nella morena glaciale a nord-est di Campitello, costituente lo sbarramento naturale della Conca.

Tale galleria, che sarà rivestita di calcestruzzo cementizio con armatura di ferro, in modo da risultare ad opera finita un tubo in cemento armato del diametro di m. I, 50, sarà proceduta all'imbocco nel serbatoio da una vasca in muratura e da una cunetta murata estendendosi verso monte nel fondo del bacino per m. 200, avente lo scopo di assicurare lo scarico completo del serbatoio, e farà capo allo sbocco ad un tubo di cemento armato allo scoperto del diametro di m. I, 10 al quale sarà collegato a mezzo di un breve tratto di tubo metallico, pure di cm. I, 10 di diametro, con valvola

automatica di chiusura e valvole di scarico della condotta e della galleria, protetto da un casotto di manovra.

L'insieme delle opere descritte costituiscono le opere di presa dell'acqua.

Tali opere dovranno essere attuate in conformità del progetto esecutivo 8 aprile 1922 degli ingegneri Sebastiano e Domenico Tiberio, progetto che fa parte integrante del presente disciplinare.

Qualora le strutture previste nel progetto anzidetto, per la formazione del serbatoio, non risultassero in effetti rispondenti allo scopo, dovranno essere opportunamente modificate, o, a dirittura sostituite con quelle altre che l'esperienza acquisita durante l'esecuzione dei lavori e delle indagini indicasse come meglio atte a garantire l'impermeabilità e la perfetta tenuta del bacino, e ciò in conformità dei suggerimenti che saranno dati dallo Ufficio del Genio Civile.

ART. 5) (sostituisce l'art. 5 del disciplinare 3 maggio 1920) REGOLAZIONE DELLA PORTATA - Le opere previste nel progetto esecutivo effettuano un collegamento diretto sotto pressione della presa dell'acqua nel serbatoio ai meccanismi idraulici della centrale, e pertanto non si prescrivono speciali edifici regolatori

automatica di chiusura e valvole di scarico della condotta e della galleria, protetto da un cassetto di manovra.

L'insieme delle opere descritte costituiscono le opere di presa dell'acqua.

Tali opere dovranno essere attuate in conformità del progetto esecutivo 8 aprile 1922 degli ingegneri Sebastiano e Domenico Tiberio, progetto che fa parte integrante del presente disciplinare.

Qualora le strutture previste nel progetto anzidetto, per la formazione del serbatoio, non risultassero in effetti rispondenti allo scopo, dovranno essere opportunamente modificate, o, a dirittura sostituite con quelle altre che l'esperienza acquisita durante l'esecuzione dei lavori e delle indagini indicasse come meglio atte a garantire l'impermeabilità e la perfetta tenuta del bacino, e ciò in conformità dei suggerimenti che saranno dati dallo Ufficio del Genio Civile.

ART. 5) (sostituisce l'art. 5 del disciplinare 3 maggio 1920) REGOLAZIONE DELLA PORTATA - Le opere previste nel progetto esecutivo effettuano un collegamento diretto sotto pressione della presa dell'acqua nel serbatoio ai meccanismi idraulici della centrale, e pertanto non si prescrivono speciali edifici regolatori

della portata.

I meccanismi idraulici della centrale però dovranno essere tali da non poter smaltire a pieno carico una portata maggiore di moduli 6,00.

ART.6) (sostituisce l'art.6 del disciplinare 3 maggio 1920) CONDOTTA DELL'ACQUA - La condotta dell'acqua dalla presa ai meccanismi della centrale, sarà effettuata tutta sotto pressione, nel primo tratto di m. 830, con un tubo di cemento armato del diametro di m. 1,10 a pendio lieve e quindi a mezzo di un secondo condotto forzato metallico a forte pendio della lunghezza di m. 1687 che farà capo all'edificio motori.

Nel punto di collegamento di tali due condotti, verrà innestato un tubo piezometrico equilibratore, dove il livello dell'acqua potrà liberamente oscillare e salire alla quota massima che si avrà nel serbatoio. Il condotto metallico sarà costituito di due tubi di acciaio aventi diametro variabile da cm. 48 a cm. 34.

Tali opere saranno secondo le modalità del progetto esecutivo 8 aprile 1922.

ART.7) LUOGO E MODALITÀ DELLO SCARICO - Il luogo e le modalità dello scarico restano quelli indicati all'art.7 del disciplinare principale.

ART.8) GARENZIE DA OSSERVARSI - Oltre alle pre-

scorizioni stabilite all'art.9 del disciplinare principale 3 maggio 1920 viene imposto alla Ditta concessionaria di stabilire dei capisaldi in corrispondenza del serbatoio, e allo scarico della centrale ai quali poter riferire in ogni tempo il livello dell'acqua.

Inoltre la Ditta concessionaria avrà l'obbligo di acquistare, piazzare, mantenere ed esercitare per tutta la durata della concessione un pluviometro a totalizzatore sul piano di Campitello, in conformità delle indicazioni dell'Ufficio del Genio Civile, e dovrà altresì inserire, mantenere ed esercitare Venturimetri con apparecchio autoregistratore in funzione ed uno di ricambio in ciascuna condotta sotto carico.

Resta stabilito che sono a tutto carico della Ditta concessionaria, oltre che le spese per l'acquisto, posa, manutenzione ed esercizio degli apparecchi suddetti, anche il prelievo ed il regolare invio delle letture e delle registrazioni di tutti gli apparecchi stessi alla competente Sezione Autonoma Idrografica del Genio Civile di Chieti.

ART. 9) TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - A modifica di quanto è stabilito all'art. 10 lettera D) del disciplinare principale, la Ditta concessionaria dovrà sotto pena di decadenza condurre a termine le opere ed attuare la derivazione per i fini per i qua-

li è stata concessa entro anni quattro dalla data della notificazione per parte dell'Ufficio del Genio Civile della avvenuta emissione e registrazione alla Corte dei Conti del Decreto di concessione da emanarsi in base al presente disciplinare, distinguendosi i seguenti due periodi di esecuzioni:

17 gennaio 1927

1°) PERIODO - Entro 24 mesi dalla data suddetta, verranno eseguite le opere di presa di condotta e di utilizzazione della acqua, limitatamente al quantitativo massimo derivabile senza immagazzinamento nel serbatoio, la cui formazione sarà portata a compimento nel secondo periodo, rimanendo così fissata la quantità massima d'acqua utilizzabile in Mod. 3,00 e la quantità media in Mod. 2, la forza ritraibile in HP. 1866,66 ed in cifra tonda HP. 1867.

2°) PERIODO - Entro ventiquattro mesi successivi alla scadenza fissata per l'ultimazione dei lavori del primo periodo, dovranno essere ultimate tutte le opere della derivazione e quindi portate a termine tutte le strutture necessarie per la formazione del serbatoio sul Piano di Campitello, in conformità del progetto esecutivo che è allegato al presente disciplinare, e quelle altre che durante i lavori risultassero necessarie allo scopo stesso e che venissero prescritte dall'Amministrazione concessionaria e per

essa dall'Ufficio del Genio Civile, ed inoltre dovranno essere completate le opere di condotta e di utilizzazione dell'acqua, per modo che risulteranno utilizzabili in via definitiva Mod. 3,86 d'acqua con una forza totale ritraibile in HP. 3603 in cifra tonda.

L'eventuale proroga di alcuno dei termini come sopra prefissi, non importa proroga della data di decorrenza del pagamento dei canoni che saranno in ogni caso dovuti a partire dalla data indicata nel successivo articolo 12 del presente disciplinare, e cioè dal termine assegnato per l'ultimazione dei lavori relativi a ciascun periodo.

ART. 10) - (sostituisce l'art. II del disciplinare 3 maggio 1920) - COLLAUDO E TERMINE PER LA UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA - Ultimate le opere del primo periodo di cui al precedente articolo, l'Ufficio del Genio Civile, eseguirà una visita di collaudo provvisorio e, ove non vi siano eccezioni in contrario, potrà autorizzare l'immediato esercizio dell'utilizzazione parziale, del che dovrà essere fatto cenno nel relativo certificato.

Ultimate anche le opere del secondo periodo l'Ufficio del Genio Civile eseguirà il collaudo definitivo ed anche in questo caso, in seguito alle risultanze della visita potrà autorizzare l'immediato eser-

cizio integrale della derivazione, del che dovrà essere fatto cenno nel relativo certificato. Ove l'Ufficio, sia nell'uno che nell'altra visita, riconosca la necessità di maggiori lavori o di modifiche a quelli eseguiti, dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se in pendenza della loro esecuzione, possa o meno attuarsi la derivazione.

Entro mesi tre dalla data del provvedimento Ministeriale di approvazione del collaudo definitivo, la Ditta dovrà sotto pena di decadenza, utilizzare l'acqua concessa.

ART. II) - DURATA DELLA CONCESSIONE - Restano valide tutte le condizioni stabilite all'art. I2 del disciplinare principale, rimanendo quindi inteso che il periodo di anni 60, per il quale è accordata la concessione, decorrerà dalla data dell'originario Decreto di concessione, e cioè dal 27° giugno 1920.

ART. I2) - (sostituisce l'art. I3 del disciplinare 3 maggio 1920) - CANONI - La Ditta concessionaria corrisponderà alle Finanze dello Stato, di anno in anno, anticipatamente e decorrere improrogabilmente dalla scadenza del termine assegnato per l'ultimazione di tutti i lavori, l'annuo canone di lire diciannovecentenove, in ragione di lire tre per cavallo dinamico

108
56
56
25

co nominale, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto od in parte della concessione, salvo il diritto di rinunzia, ai sensi della lettera B) dell'art. 17 del Regolamento approvato con R.F. 14 agosto 1920 N° 1288.

Pagherà inoltre per anni due, anticipatamente, a decorrere dalla scadenza del termine assegnato per l'ultimazione dei lavori da eseguirsi nel primo periodo di cui al precedente art. 9, l'annuo canone di lire cinquemilaseicentouno in ragione di lire tre per cavallo dinamico nominale utilizzabile per effetto della derivazione parziale.

Detti canoni potranno essere modificati con effetto dalle date sopra stabilite in relazione alle eventuali variazioni delle potenze motrici risultanti dagli accertamenti dei collaudi.

ART. 13) - PAGAMENTI E DEPOSITI. - All'atto della firma del presente disciplinare la ditta concessionaria dimostrerà con la produzione delle regolari quietanze di aver effettuato, oltre i pagamenti e depositi di cui all'art. 14 del disciplinare principale 3 maggio 1920, i seguenti altri versamenti ad integrazione di essi:

A) Il versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma di L. 21618 - 5760 = L. 15858, come

da quietanza N° *6* in data *12 Ottobre 1923*
pari all'importo di due annualità del canone integrale, di cui al primo comma del precedente art. 12, diminuito dell'importo della cauzione versata in dipendenza del disposto dell'art. 14 comma A) del disciplinare principale, a titolo di integrazione della cauzione stessa, a garanzia degli obblighi che la ditta concessionaria viene ad assumere per effetto della concessione, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione medesima.

B) il versamento presso la Sezione di Tesoreria di Campobasso a disposizione dell'Ufficio del Genio Civile di Campobasso della somma di L. 1500, come da quietanza N° *8* in data *12 Ottobre 1923* ad integrazione di quella versata in dipendenza del disposto del comma B) del citato articolo 14 del disciplinare principale per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudi dei lavori ed altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione.

C) il versamento presso la Sezione di Tesoreria di Campobasso della somma di L. 1080,00 - 288,00 = L. 792,90 (L. settescentonovantadue e centesimi novanta), come da quietanza N° *4/16* in data *12 Ottobre 1923* pari all'importo del decimo del canone annuo integrale fissato al primo comma del precedente art. 12, dimi-

nuito dell'importo del versamento eseguito in di-
denza del disposto del comma C) del citato art. 14
disciplinare principale, a titolo di integrazione
detto versamento, per gli scopi di cui all'ultimo c
ma dell'art. 9 del R.D. 9 ottobre 1919 N° 2167.

Restano poi a carico della Ditta concessionaria:
tutte le spese inerenti alla concessione per registra-
zione, copia dei disegni, di atti, di stampe etc.
ART. 14) (sostituisce l'art. 16 del disciplinare
3 maggio 1920).

Al Comune di S. Massimo, entro il cui territorio
sono ubicate tutte le opere della derivazione, sarà
dalla Ditta concessionaria riservata complessivamente
la quantità di energia di HP. nominali 60, da conse-
gnarsi all'officina di produzione.

Resta fissato in anni quattro dalla data del
Decreto della concessione aggiuntiva, di cui è oggetto
il presente disciplinare, il termine utile entro il
quale il comune di S. Massimo, potrà fare le relative
richieste ed in anni tre dalla data dell'accordo tra
la Ditta concessionaria ed il Comune il termine en-
tre cui questo dovrà utilizzare l'energia ad esso
riservata.

In mancanza di accordo il prezzo dovuto dal Co-

1

1

mune sulla base del costo, comprese le quote per interessi e per ammortamento, sarà determinato dal Ministero dei Lavori Pubblici, su conforme parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed in tal caso il termine entro cui il comune dovrà aver effettivamente utilizzata l'energia ad esso riservata, decorrerà dalla data di comunicazione delle decisioni del Ministero dei Lavori Pubblici.

ART. 15) - SOVRACANONE ANNUO IN FAVORE DEL COMUNE RIVERASCO E DELLA PROVINCIA (sostituisce l'art. 16 del disciplinare 3 maggio 1920) - La Ditta concessionaria è tenuta a denunciare al Ministero delle Finanze il quantitativo di energia trasportata oltre i 15 chilometri dal territorio di S. Massimo, o fuori il territorio della Provincia di Campobasso, per i provvedimenti che il predetto Dicastero potrà adottare a norma dell'art. 40, quarto comma e seguenti del R.D. 2 ottobre 1919 N° 2161, e dell'art. 42 del Regolamento approvato con R.D. 14 agosto 1920 N° 1225, circa il sovracanone che, a decorrere dalla stessa data di decorrenza dei canoni di cui all'art. 12 del presente disciplinare, potrà essere imposto a favore degli Enti locali, stabilendosi anche il riparto dello stesso sovracanone tra gli enti medesimi, giusta la succitata disposizione.

ART. 16) - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI -

Restano valide le prescrizioni dell'art. 17 del
disciplinare principale.

ART. 17) - DOMICILIO LEGALE - Per ogni effetto di legge
la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio
in S. Massimo.

Campobasso 12 ottobre 1923

Ditta concessionaria firmato: Michele Di Penta.

Io sottoscritto cav. Abramo Ricciuti, Ingegnere Principale dell'Ufficio del Genio Civile di Campobasso, nella espressa qualità di funzionario a ciò delegato, dichiaro che il sig. Michele Di Penta da me conosciuto ha firmato in fine il sopraesteso disciplinare e in margine di ogni foglio in presenza mia e dei testimoni sig. Emilio Valerio di Nicolangelo e Cefaratti Antonio di Antonio, aventi i requisiti prescritti dalla legge.

Campobasso, 12 ottobre 1923

firmati: Ing. Emilio Valerio, testimone - Antonio Cefaratti, testimone - Ing. Abramo Ricciuti.

Pervenuto approvato con Ministeriale 10 dicembre 1926, n. 12612/1 div. 10^a.

L'INCARICATO AL REPERTORIO

firmato: A. CEFARATTI